cc
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 09 DEL 03.06.2020

**COMUNE DI CARIATI**
**PROVINCIA DI COSENZA**

**NR. 09** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SESSIONE: ORDINARIA** - SEDUTA CHIUSA AL PUBBLICO
SECONDA CONVOCAZIONE

## OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRE del mese di GIUGNO ore 17,00 nel CENTRO SOCIALE DI CARIATI .
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e' riunito il Consiglio Comunale.
RISULTANO:

| N.ORD. | COGNOME E NOME | P | A |
|---|---|---|---|
| 01 | GRECO Filomena | | A |
| 02 | CICCIU' Francesco | P | |
| 03 | SALVATI Sergio | P | |
| 04 | APA Paola | P | |
| 05 | SCALIOTI Ines | P | |
| 06 | CICCOPIEDI Maria Elena | | A |
| 07 | ARCURI Antonio Giuseppe | P | |
| 08 | FORCINITI Luigi | P | |
| 09 | NIGRO IMPERIALE Pasquale | | A |
| 10 | TRENTO Leonardo | P | |
| 11 | CRESCENTE Maria | P | |
| 12 | MONTESANTO Alda | | A |
| 13 | COSENZA Rita | | A |
| | | | |

**TOTALE PRESENTI : 08** **TOTALE ASSENTI : 05**

ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE ;
Il Sig. CICCIU' Francesco nella qualità di PRESIDENTE Vicario Consigliere Anziano, constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Presidente dà la parola al consigliere SALVATI che relaziona sul punto all'O.d.G.

**TRENTO:** sostanzialmente siamo favorevoli all'approvazione del Regolamento, chiediamo di apportare delle modifiche ad esempio all'art. 7 lettera d) potremmo includere più categorie, ed inserire la lettera e) con rappresentanti di maggioranza e minoranza, oppure all'art. 15 comma 2 considerare il periodo dal 1/6 al 30/09, oppure all'art. 28 comma 1, includere nelle iniziative "Estate in fiera" dopo la Sagra di San Rocco. Vorrei sapere quando far ripartire il mercato settimanale e mensile.

**SALVATI**: in riferimento a quanto chiesto dal consigliere Trento faccio presente: che il Regolamento in oggetto, essendo stato adottato dalla Giunta, i consiglieri avevano tutto il tempo per presentare emendamenti, prima dell'approvazione in Consiglio, e con l'acquisizione dei pareri dei dirigenti; in merito alla stagionalità sottolineo che la legge prevede che non possiamo superare i due mesi consecutivi; l'apertura dei mercati non è ancora possibile fino a nuove disposizioni in materia di restrizioni COVID-19; l'"Estate in fiera" poiché si svolge sul lungomare Cristoforo Colombo, essendo demanio marittimo il Comune deve rilasciare a se stesso una concessione marittima temporanea, con variabilità annuale; altre Associazioni da inserire non ce ne sono e, per ultimo, la presenza dei consiglieri comunali nella commissione, fra l'altro facoltativa, malgrado non semplificherebbe l'attività gestionale,può essere accolta.

**TRENTO**: chiediamo di modificare :

1. l'art. 7, comma 1 lettera d), sostituire due (2) con tre (3),
2. l'art. 7, comma 1 aggiungere la lettera: " e) due consiglieri comunali 1 di maggioranza e 1 di minoranza";
3. l'art. 15, comma 2, sostituire il periodo 1/7 - 31/08 con 01/06 - 30/09;
4. l'art. 28, comma 1, aggiungere alla Sagra di San Rocco anche "Estate in fiera";

**SALVATI** per la maggioranza, anche per quanto detto dal consigliere Trento, propone di apportare le seguenti modifiche:

1. l'art. 7, comma 1 lettera d), sostituire due (2) con tre (3);
2. l'art. 7, comma 1, si aggiunge la lettera:" e) due consiglieri comunali che verranno eletti con elezione separata rispettando il gruppo originario di appartenenza di elezione";
3. l'art. 15, comma 2 prevedendo un periodo che va dal 01/06 al 31/07 e un secondo periodo che va dal 03/08 al 30/09;
4. l'art. 28, comma 1, non possiamo modificarlo perché non possiamo rilasciare autorizzazioni demaniali;

**TRENTO** tenuto conto di quanto proposto dal consigliere Salvati, chiede di integrare l'art. 28, comma 1, con il seguente periodo:"la Giunta può istituire una fiera estiva sul lungomare".

Il Presidente fa propria le proposte di modifiche, come sopra formulate dai consiglieri Salvati e Trento e chiede di votare.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voto unanime favorevole dei presenti riuniti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm. e ii.

**DELIBERA**

Di approvare le modifiche proposte e discusse, qui di seguito indicate:

1. l'art. 7, comma 1 lettera d), sostituire due (2) con tre (3);

2. l'art. 7, comma 1, si aggiunge la lettera:" e) due consiglieri comunali che verranno eletti con elezione separata rispettando il gruppo originario di appartenenza di elezione";
3. l'art. 15, comma 2 prevedendo un periodo che va dal 01/06 al 31/07 e un secondo periodo che va dal 03/08 al 30/09;
4. l'art. 28, comma 1, non possiamo modificarlo perché non possiamo rilasciare autorizzazioni demaniali;
5. integrare l'art. 28, comma 1, con il seguente periodo:"la Giunta può istituire una fiera estiva sul lungomare".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito il Presidente;

Uditi gli interventi;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05.07.2007 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.05.2012 sono state approvate modifiche al predetto regolamento comunale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2014 è stata approvata ulteriore modifica al Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche;
- che con deliberazione nr. 67 del 22.05.2020 la Giunta Municipale propone al consiglio comunale l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche apportate dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, nonché le nuove esigenze commerciali, nell'interesse degli utenti e degli operatori del settore commercio, subentrate successivamente all'approvazione del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, si rende necessario approvare le modifiche al regolamento che disciplina la predetta attività, essendo quello attualmente in vigore ormai obsoleto e superato;

RITENUTO approvare il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, con le modifiche approvate all'unanimità;

RISPETTATO l'art. 22 dello Statuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;

Con voto unanime favorevole dei presenti riuniti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm. e ii.

**DELIBERA**

**DI richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto**

DI APPROVARE il Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche come proposto dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 67 del 22.05.2020 e con le modifiche approvate all'unanimità, che si allega al presente deliberato (Allegato A) e che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

INOLTRE

CON VOTI Favorevoli AD UN ANIMITA'

**DELIBERA**

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO A)** DELIBERA C.C. N. 09 DEL 03/06/2020

# REGOLAMENTO
# PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
# SU AREE PUBBLICHE

## TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e persegue le seguenti finalità:
   - promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche;
   - assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
   - garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
   - valorizzare il centro storico e l'area commerciale primaria, promuovendo, anche con successivi atti e provvedimenti, le attività in questa compatibili, quali fiere, fiere promozionali, mostre-mercato ed altre manifestazioni che coinvolgono gli operatori commerciali su aree pubbliche;
   - assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento previste dalla legge 241190.
2. Il presente regolamento, la relazione illustrativa e le cartografie allegate costituiscono il "Piano Comunale per il Commercia su Aree Pubbliche "di cui all'articolo 2 della Delibera di G. R. n. 308 del 07.06.2000. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.
3. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18/05/2001 n. 228.
4. Il presente regolamento viene approvato 0 modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazione dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

### Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del seguente regolamento si intendono:
   a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
   b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
   c) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
   d) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
   e) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo;
   f) per categorie merceologiche: le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione

dei posteggi nelle fiere e nei mercati;

g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'affisso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
h) per operatore con posteggio: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
i) per operatore itinerante: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
j) per autorizzazione di tipo A: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo;
k) per autorizzazione di tipo B: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo;
l) per concessione: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera;
m) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
n) per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
o) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
p) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
q) per mercato stagionale: un mercato che si volge per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;
r) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
s) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
t) per quant'altro non riportato si rinvia alle definizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo e alla Legge regionale.

## TITOLO II - NORMA TIV A GENERALE

### Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e s.m.i. e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti

dall'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
   - su posteggi in aree riservate ai mercati dati in concessione per dieci anni;
   - in forma itinerante su qualsiasi area pubblica senza l'uso di posteggi;
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto a SCIA da presentarsi presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cariati, mentre il commercio su aree mercatali è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. I titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1 e gli imprenditori agricoli, possono esercitare il commercio su aree pubbliche in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

**Art. 4 - Istituzione di mercati e fiere**

1. Il Comune, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, istituisce con apposita delibera, nuovi mercati e nuove fiere.
2. Nella deliberazione sono specificati:
   - la periodicità;
   - l'ampiezza complessiva;
   - il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
   - la localizzazione e l'articolazione del mercato o fiera, compresa l'eventuale suddivisione in categorie di prodotti;
   - le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
   - la regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

**Art. 5 - Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere**

1. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:
   a) caduta sistematica della domanda;
   b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
   c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati;
2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.
3. La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanita o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello locale.
4. La riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base delle modalità concordate con le associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, seguendo criteri di rispetto alla normativa vigente in materia al fine di garantire imparzialità e copertura dei settori merceologici previsti.

**Art. 6 - Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere**

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino anche si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
2. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio.
3. La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all' Albo Pretorio.
4. Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, rassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.
5. Per i mercati di cui al comma 1 lettere r ed s l'individuazione delle categorie merceologiche è demandata al Servizio comunale competente.

**Art. 7 - Commissione mercatale**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, ed all'applicazione del presente regolamento, può essere istituita la Commissione Commercio su Aree Pubbliche, con attività di valore consultivo, così composta:
   a) Sindaco o Assessore delegate in materia che ricopre il ruolo di presidente;
   b) Il Comandante il Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, che ricopre il ruolo di presidente in caso di assenza dell'Assessore;
   c) Il Responsabile del Servizio Commercio o suo delegato;
   d) **TRE** rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello locale.
   e) **Due Consiglieri Comunali che verranno eletti con elezione separata rispettando il Gruppo originario di appartenenza di elezione.**

**Art. 8 - Disciplina della circolazione pedonale e veicolare**

1. Al fine di garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, ogni area di svolgimento dei mercati e delle fiere di ogni tipo, in concomitanza con il giorno di effettuazione della manifestazione e per gli orari prestabiliti, viene interdetta, con Ordinanza del Comandante il Corpo di Polizia Municipale e ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione di ogni automezzo o veicolo, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare. Sono fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. La predetta area sarà accessibile ai mezzi degli operatori ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi liberi per frequentare il mercato, o la fiera o per i loro spostamenti.
3. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori, possono sostare sulle aree di mercato o fiera, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

**Art. 9 - Disciplina degli orari**

1. Il Responsabile dell'Area comunale competente per materia provvede, con propria atto, a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di

vendita.

2. L' orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino. L'occupazione del posteggio per l' allestimento delle attrezzature non e, comunque, consentita:
   - prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8.00, nel periodo dell'ora solare e prima delle ore 6.30 e non oltre le ore 7.30 nel periodo dell'ora legale.

   Le operazioni di vendita dovranno concludersi:
   - entro le ore 13.30 nel periodo dell'ora solare, e entro le ore 13.00 nel periodo dell'ora legale.
3. Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, compreso qualsiasi rifiuto prodotto durante la permanenza nel mercato, cosi che possa essere ripristinato l'uso naturale dell'area.
4. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante potranno operare nei soli giorni feriali e nel rispetto del seguente orario:
   - dalle ore 08.00 alle ore 13.30
   - dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo dell'ora solare dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora legale
5. Non e permesso sgomberare il posteggio occupato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
6. I concessionari di posteggio non presenti entro il termine di cui al comma 3, non potranno più accedere al mercato della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. I posteggi non occupati potranno essere utilizzati attraverso le assegnazioni giornaliere di cui all' art. 31.

### Art. 10 - Calendario dei mercati

1. Il mercato mensile osserverà il seguente calendario annuale:
   - Giorno fissato: 1° Sabato di ogni mese.
2. Il mercato quindicinale osserverà il seguente calendario annuale:
   - Giorno fissato: seconda e quarta domenica di ogni mese.
3. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge ed intemperie e/o ogni altro motivo di urgenza, il Responsabile dell'Area comunale competente per materia sul commercio, con proprio atto disporrà a stabilire altra data da svolgere il mercato o la fiera.
4. Nel caso il mercato debba essere spostato per motivi di Ordine Pubblico, il Responsabile dell'Area comunale competente adotterà ogni provvedimento necessario al rinvio a prima data utile per lo svolgimento del mercato/fiera.

## TITOLO III - AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI TIPO "A" CONSISTENZA E UBICAZIONE

### Art. 11 - Aree ad utilizzo annuale

1. Sul territorio comunale, il commercio al dettaglio su aree pubbliche su base annuale si articola nel modo seguente:
   - mercato mensile del 1° sabato del mese;

- mercato quindicinale della seconda e quarta domenica del mese;
- mercati giornalieri.

**Art. 12 - Mercato Mensile del 1° Sabato di ogni mese**

1. Si svolgerà nelle aree pubbliche sotto riportate, come da cartografia allegata, distinte per settore merceologico e con indicazione del numero e delle dimensioni dei posteggi:
   a) Periodo dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno:
   - SETTORE ALIMENTARE:
     Via Matteotti: n. 2 posteggi - somministrazione alimenti e bevande
     Largo San Giorgio: n. 1 posteggio - somministrazione alimenti e bevande
     Via Firenze: n. 1 posteggio - somministrazione alimenti e bevande
     P.za V. Emanuele: n. 6 posteggi - frutta e verdura
   - SETTORE NON ALIMENTARE:
     Via Matteotti: n. 65 posteggi
     Via Bari: n. 18 posteggi
     Via Firenze: n. 2 posteggi
     Largo San Giorgio: n. 10 posteggi

   b) Periodo dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno:
   - SETTORE ALIMENTARE:
     Lungomare C. Colombo: n. 4 posteggi - somministrazione alimenti e bevande
     n. 6 posteggi - frutta e verdura
   - SETTORE NON ALIMENTARE:
     Lungomare C. Colombo: n. 95 posteggi
2. Il 20% dei posteggi del "settore alimentare" verrà riservato ai titolari di produzione primaria di prodotti agricoli.

**Art. 13 - Mercato quindicinale della prima e della terza domenica di ogni mese**

1. Si svolgerà nelle aree pubbliche sotto riportate, come da cartografia allegata, distinte per settore merceologico e con indicazione del numero e delle dimensioni dei posteggi:
   Via Roma, P.zza R. Trento, Piazzetta F. Friozzi, Largo Spinelli:
   - SETTORE ALIMENTARE: n. 5 posteggi
   - SETTORE NON ALIMENTARE: n. 20 posteggi
2. Il 20% dei posteggi del "settore alimentare" verrà riservato ai titolari di produzione primaria di prodotti agricoli.

**Art. 14 - Mercati giornalieri**

1. Nel territorio Comunale l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A è consentito quotidianamente, per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, nelle seguenti aree:
   a) Piazza V. Emanuele: n. 10 posteggi - Settore "Alimentare";
   b) Via Moravia (area Centro Sociale): n. 10 posteggi - Settore "Alimentare"; n. 5 posteggi settore "Non Alimentare";
   c) Via San Paolo (campo sportivo): n. 3 posteggi settore "Non Alimentare"; n. 3 posteggi settore "Alimentare";
   d) Via San Cataldo (mercato ittico): n. 5 postazioni settore "Alimentare";
   e) Via Fuori Porta Pia: n. 5 posteggi - Settore "Alimentare"; n. 5 posteggi settore "Non Alimentare";

### Art. 15 - Attività stagionali

1. Sono attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non superiore ai 2 mesi per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. Le aree pubbliche riservate al commercio al dettaglio su base stagionale, **periodo dal 1 Giugno al 31 Luglio e un secondo periodo che va dal 03 Agosto al 30 Settembre**, sono:
   - Via G. da Fiore: n. 8 posteggi - settore "Non Alimentare"; n. 5 posteggi - settore "Alimentare";
   - Loc. Vascellero: n. 8 posteggi - settore "Non Alimentare"; n. 5 posteggi - settore "Alimentare";
   - Via Trentino A. Adige: n. 4 posteggi settore "Non Alimentare"; n. 2 posteggi - settore "Alimentare";
   - Via Friuli V. Giulia: n. 4 posteggi settore "Non Alimentare"; n. 2 posteggi - settore "Alimentare".

## TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI TIPO "A " I POSTEGGI - LE PRESENZE - IL SUBINGRESSO

### Art. 16 - Concessione di posteggio - Abilitazioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione di tipo A comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni.
2. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, abilita il titolare della stessa:
   - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione;
   - alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

### Art. 17 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica di tipo A e rilasciata dal Comune in cui trovasi il posteggio.
2. Ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, tramite portale SUAP - secondo le modalità indicate nell'apposito bando comunale ad evidenza pubblica predisposto dal Servizio Comunale competente.

### Art. 18 - Graduatoria degli operatori titolari di posteggio

1. Esaminate le domande pervenute inerente il bando di cui all'articolo precedente, il Comune, con proprio atto, provvede alla formulazione della graduatoria di assegnazione.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il servizio comunale competente.

### Art. 19 - I posteggi

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non in seguito a cessione dell'intera azienda commerciale. Nel caso in cui si verifica quest'ultima condizione, al titolare dell'autorizzazione ceduta, verrà inibita la futura partecipazione per i successivi tre anni a medesima concessione, anche nella qualità di spuntista.

2. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione ed e vietato lo scambio tra i concessionari
3. Chi è già titolare di autorizzazione e intende ottenere altri posteggi in altri mercati deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.
4. Entro il 31 Dicembre deve essere effettuata presso SUAP comunale la dichiarazione di proseguimento dell'attività allegando la ricevuta di pagamento

**Art. 20 - Rinnovo della Concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori dieci anni, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, comunichi all'operatore il mancato rinnovo.

**Art. 21 - I settori merceologici**

1. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione.
3. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico – sanitarie.

**Art. 22 - Autorizzazione e concessione temporanea di posteggio non occupato**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, possono essere assegnati, di volta in volta e per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. Gli aspiranti assegnatari dei posteggi resisi disponibili dovranno presentarsi entro e non oltre l'orario di cui all'art. 12 direttamente al personale di vigilanza presente sulle aree pubbliche oggetto del mercato.
3. Gli operatori che partecipano per la prima volta all'assegnazione dei posteggi non occupati o in attesa di assegnazione, ("spunta") sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
   - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
   - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dall'iscrizione nel Registro Imprese.

Gli operatori precari devono esibire all'atto della "spunta" esclusivamente l'autorizzazione in originale.

**Art. 23 - Registrazione delle presenze**

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio. Dette presenze sono comunicate di volta in volta al Servizio Commercio ed il Servizio Tributi, ognuno per la propria competenza.

**Art. 24 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto pubblico tra vivi od a causa di morte, comporta di

diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Il subentrante dell'attività provvede ad inoltrare al Comune, tramite SUAP, entro 30 giorni dalla data di acquisto del titolo, la prescritta SCIA di subingresso.
4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 4 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa. Se gli eredi non sono in possesso dei requisiti soggettivi hanno comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbiano presentato la domanda di subingresso
5. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene esercitata.

## TITOLO V - AUTORIZZAZZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"

### Art. 25 - Attività Commerciale in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, senza assegnazione di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo, è effettuata tramite presentazione di SCIA al Servizio comunale competente tramite SUAP.

2. La SCIA di tipo B abilita:
   - all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
   - all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
   - all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
   - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

### Art. 26 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
3. Agli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante è consentito fermarsi e sostare sull'area pubblica per il tempo necessario ad espletare le operazioni di vendita.
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché autorizzato e/o registrato se prescritto dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, e nel rispetto di tutte le norme igieniche previste.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### Art. 27 - Limitazioni al commercio in forma itinerante

1. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere e nelle aree adiacenti al mercato o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.
2. L'esercizio della vendita in forma itinerante non è consentito, per motivi di circolazione stradale, nelle adiacenze delle scuole, chiese e caserme, entro un raggio di metri 500 dalla via più breve.
3. Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittime.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
   a) Nel centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalla Cinta Muraria;
   b) La zona Marina nel tratto compreso tra il torrente Moranera ed il torrente Salice, sia nella parte sopra che sotto FS.

## TITOLO VI - FIERE E SAGRE

### Art. 28 - Localizzazione e configurazione

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono:
   - Fiera di San Cataldo: svolgimento 20 e 21 maggio;
   - Fiera di Ottobre: svolgimento 14 e 15 ottobre;
   - Sagra di San Cataldo: svolgimento 9 e 10 maggio;
   - Sagra di San Leonardo: svolgimento 6 e 7 Novembre;
   - Sagra di San Rocco: svolgimento 14, 15 e 16 agosto.

**La Giunta può istituire una fiera estiva sul Lungomare**.

2. Lo svolgimento delle suddette forme, nel rispetto della normativa vigente e degli articoli del presente regolamento, verrà disciplinato con atto deliberativo della Giunta Municipale.

## TITOLO VII - ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

### Art. 29 - Tassa per l'occupazione del posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio devono provvedere al pagamento, per i servizi offerti, del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente per ogni metro quadrato di superficie giornalmente occupata.
2. La tassa deve essere corrisposta nel seguente modo:
   - per le concessioni pluriennali: anticipatamente entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Cariati Servizio Tosap.
   - per le concessioni giornaliere: al momento della concessione, direttamente al personale di vigilanza, il quale rilascerà apposita ricevuta.
   - per le concessioni temporanee: mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Cariati Servizio Tosap, da esibire al momento dell'occupazione.

## TITOLO VIII - OBBIGHI E DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

### Art. 30 - Obblighi e divieti

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
   - occupare il posteggio dato in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita;
   - le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
   - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
   - non accendere fuochi all'interno dell'area mercatale;
   - non turbare l'ordine del mercato o della fiera;
   - osservare e fare osservare ai collaboratori tutte le norme igienico – sanitarie nell'esercizio della vendita;
   - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
   - tenere le bilance bene alla vista del pubblico qualora vendano merce a peso;
   - non lasciare mai incustodito il proprio posteggio durante l'orario di vendita;
   - conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alla sede stradale, agli elementi di arredo urbano e al patrimonio arboreo. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;
   - usare per la vendita le attrezzature messe a disposizione, dietro cauzione, dall'Amministrazione comunale, in occasione di mercati stagionali i fiere promozionali.
   - Comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza
2. I rifiuti e gli imballaggi devono essere riposti appositamente imballati all'interno del posteggio per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi o dei box, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata.
3. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
4. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

### Art. 31 - Modalità di svolgimento delle vendite

1. Il commerciante ha l'obbligo di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
2. Sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi tipo. In caso di recidiva l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

3. E' vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci, nonché, ricorrere alla vendita mediante estrazione a sorte.
4. E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari all'entrata del mercato, salvo quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 32 - Responsabilità**

1. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
2. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.
3. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

**Art. 33 - I banchi di vendita**

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli operatori è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.
3. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza minima dal suolo di cm. 50.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti, animali da cortile e articoli in plastica è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
5. Le eventuali tende di protezione ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno mt. 2,00 dal suolo ed essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale agli altri banchi.
6. Le tende di protezione dei banchi non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento.
7. Alle tende di protezione non può essere appesa nessun tipo di merce.

**Art. 34 - Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l' allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore e responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate dalle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti.
4. E', altresì, soggetto alle norme igienico-sanitarie l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari.

## TITOLO IX - SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA E SANZIONI

### Art. 35 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravita accertati con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto può disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del Decreto Legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica.
2. Si considerano di particolare gravità:
   - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
   - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
   - la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata;
   - il particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e degli addetti alla vigilanza o, comunque, comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

### Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione mercatale

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   - il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'apertura della Partita Iva;
   - il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo;
   - nel caso di subingresso, l'attività non viene ripresa entro sei mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa.
   - per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, o per oltre un quarto del periodo previsto in caso di autorizzazioni stagionali, salvo i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere, non sono computati ai fini della revoca;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il Responsabile del servizio competente, accertata la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, la comunica all'interessato fissando il termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
4. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

5. Qualora il posteggio non venga utilizzato per malattia, l'operatore deve darne comunicazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'evento morboso, al Settore Attività Produttive, allegando la documentazione diretta a comprovare tale causa.

**Art. 37 - Obblighi del concessionario nel caso di revoca**

1. Il concessionario per il quale si è proceduto alla revoca del posteggio, è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune a lasciare libero il posteggio.
2. Decorso il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, si procederà alla loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario.

**Art. 38 - Sanzioni**

1. In caso di violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 e, per quanto applicabili, dall'articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo a dalla Legge Regionale.
2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74.
4. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi e nell'articolo 29 del Decreto Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,46 a un massimo di euro 3.098,74.
5. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 29 del Decreto legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
6. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi la somma di 516,46 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
7. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.
8. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

## TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 39 - Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza**

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, derivanti da Leggi dello Stato e della Regione, vengono espletate dall'Area comunale competente per materia.
2. L'attività di vigilanza, la direzione dei mercati e delle fiere e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, sono affidati prioritariamente al Settore Attività Produttive ed anche alla Polizia Municipale.

**Art. 40 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

**Art. 41 - Abrogazione delle norme precedenti**

1. Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

**Art. 42 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento e del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cariati, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 43 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico-sanitarie.

# COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

**AREA FINANZIARIA**

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

**ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

**N._____ DEL _____**

OGGETTO: *Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.*

**PARERE TECNICO:** Favorevole

Cariati li 26.05.2020

COMUNE DI CARIATI

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

Dr. Bruno Morise Guarascio

**PARERE CONTABILE:** Favorevole

Cariati li 26.05.2020

COMUNE DI CARIATI

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

Dr. Bruno Morise Guarascio

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

oooooooooooo

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo citato;

-Pubblicata in data 24 GIU. 2020 , per i prescritti 15 giorni ( art. 124 D.Lgs.vo n. 267/2000 ), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li 24 GIU. 2020

Il Resp.Proc.to

COMUNE DI CARIATI

IL RESPONSABILE AREA